

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

40.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Votazione nominale:	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3	Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	6
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori Micolini ed altri: Ordinamento della professione di enologo (<i>Approvata alla IX Commissione permanente del Senato, modificata dalla XIII Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (5117-B)	3	Pedrazzi Cipolla ed altri: Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli (<i>Approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (5313-B)	7
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 4, 6	Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	7, 8, 9, 10
Cristoni Paolo (gruppo PSI)	6	Felissari Lino Osvaldo (gruppo comunista-PDS)	9, 10
Felissari Lino Osvaldo (gruppo comunista-PDS)	6	Ghinami Alessandro, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	8, 9
Ghinami Alessandro, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	4	Tamino Gianni (gruppo verde)	7, 9
Grosso Gloria (gruppo PSDI)	6	Torchio Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i>	7, 8, 9
Martino Guido (gruppo repubblicano)	6	Votazione nominale:	
Pellizzari Gianmario (gruppo DC)	6	Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	10
Rabino Giovanni (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3		
Tamino Gianni (gruppo verde)	6		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,50.

GIANNI TAMINO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Polverari è sostituito dal deputato De Carli.

Discussione della proposta di legge senatori Micolini ed altri: Ordinamento della professione di enologo (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato, modificata dalla XIII Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (5117-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Micolini, Margheriti e Mora: « Ordinamento della professione di enologo », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 settembre 1990, modificata dalla nostra Commissione nella seduta del 20 dicembre 1990 e nuovamente modificata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 febbraio 1991.

L'onorevole Rabino ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dal Senato.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Con la nuova configurazione legislativa del titolo di enologo, finalmente gli enotecnici italiani entrano ufficialmente nell'agone comunitario che dal prossimo 1° gennaio 1993 aprirà le frontiere per la libera circolazione non solo delle produzioni, ma anche delle qualifiche professionali.

Da tempo infatti il nostro paese aveva assoluta necessità di equiparare i propri specialisti del settore a quelli degli altri Stati *partners* per non vedersi ingiustamente ed assurdamente « colonizzato » dagli enologi d'Oltralpe e tedeschi.

L'Italia, patria della viticoltura mondiale e culla delle sue origini storiche, non avrebbe potuto produrre tecnici-enologi riconosciuti a livello internazionale, con conseguenze assai negative anche nel campo dell'immagine, dove già registriamo storiche ed enormi carenze rispetto agli altri Stati produttori, con particolare riferimento al nostro avversario principale, ovvero la Francia.

Notevole è nel nostro paese la realtà del settore enologico. Sono infatti 4 mila i tecnici enologi operanti di cui circa l'80 per cento è rappresentato da enotecnici; tra questi il 55 per cento riveste mansioni direttive in complessi cooperativi e privati, mentre il 15 per cento svolge la libera professione.

Gli enotecnici gestiscono con grande professionalità e impegno un significativo numero di aziende vitivinicole italiane che hanno avuto e continuano ad avere un ruolo fondamentale nell'affermazione e conoscenza del vino italiano nel mondo, grazie anche alla loro esperienza che risale al lontano 1874, anno in cui fu fondata a Conegliano Veneto la prima scuola

di enologia, subito seguita da quella altrettanto famosa di Alba.

Credo si debba accettare il testo approvato dal Senato il 20 febbraio scorso, anche alla luce della riforma dell'ordinamento universitario attuata con la recente legge n. 341 del 19 novembre 1990.

Nella proposta di legge si prevede che il titolo di enologo spetti a coloro che abbiano conseguito un titolo universitario di primo livello, previsto dalla legge n. 341. Il suddetto titolo viene riconosciuto a coloro che, in possesso del diploma di istituti tecnici agrari con ordinamento in viticoltura e enologia, abbiano frequentato un corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica. È altresì previsto il titolo di enologo per coloro che abbiano il diploma dell'istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura e enologia oppure la laurea nelle facoltà agrarie o chimiche ed abbiano esercitato attività professionale nel settore per almeno tre anni. Il titolo di enologo è riconosciuto anche a coloro che siano in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario o chimico ed abbiano esercitato per almeno otto anni nel settore dell'enologia.

Come ebbi a riferire in sede di relazione iniziale, con la nuova normativa gli enologi italiani potranno operare in sintonia con quelli della Comunità europea e così potranno, alla pari degli altri, inserirsi a pieno titolo sui mercati, riuscendo quindi a competere con i 12 mila specializzati colleghi che operano negli altri paesi della Comunità europea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ALESSANDRO GHINAMI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi associo alle considerazioni del relatore e raccomando l'approvazione della proposta di legge nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla IX Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Titolo di enologo).

1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano acquisito il titolo di specializzazione in agricoltura ed enologia, al termine di specifico corso successivo a diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario o chimico o a diploma di laurea in scienze agrarie, scienze chimiche, scienze biologiche, scienze e tecnologie alimentari.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, determina con proprio decreto la durata e le materie di insegnamento dei corsi.

3. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, coloro che abbiano conseguito il diploma presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) ed abbiano esercitato attività professionale continuativa per almeno tre anni nel settore vitivinicolo, possono chiedere l'attribuzione del titolo di enologo. Possono altresì chiedere l'attribuzione del titolo di enologo coloro che siano in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario o chimico ed i laureati in scienze agrarie, scienze chimiche, scienze biologiche e scienze e tecnologie alimentari che abbiano esercitato attività professionale continuativa per almeno otto anni nel settore della enologia. La richiesta deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Per l'attribuzione del titolo di enologo di cui al comma 1 è nominata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro

dell'agricoltura e delle foreste, una Commissione composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

5. La Commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio e valutata l'idoneità del requisito professionale, procede all'attribuzione del titolo di enologo entro il termine fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Titolo di enologo).

1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo.

2. Il titolo di enologo spetta inoltre a coloro che, in possesso di diploma conseguito presso gli Istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) abbiano frequentato e superato un corso biennale presso una Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica, istituita da università statale o legalmente riconosciuta.

3. Coloro che abbiano conseguito il diploma presso un Istituto tecnico agrario

con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale), oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle preparazioni alimentari ed esercitato attività professionale continuativa per almeno tre anni nel settore vitivinicolo, possono chiedere l'attribuzione del titolo di enologo. Possono altresì chiedere l'attribuzione del titolo di enologo coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore rilasciato da Istituti tecnici ad indirizzo agrario o chimico che abbiano esercitato attività professionale continuativa per almeno otto anni nel settore della enologia. La richiesta deve essere presentata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Per l'attribuzione del titolo di enologo ai soggetti di cui al comma 3 è nominata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, una Commissione composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica tecnologica;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

5. La Commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio e valutata l'idoneità del requisito professionale, procede all'attribuzione del titolo di enologo entro il termine fissato con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gli onorevoli Poli Bortone e Caradonna hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Titolo di enologo).

1. Il titolo di enologo fino alla data di entrata in vigore della presente legge, spetta a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma presso gli istituti tecnici agrari statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia (corso sessennale), ovvero presso gli Istituti professionali agrari statali con qualifica di « Esperto cantiniere », nonché ai laureati in agraria, biologia chimica e scienze delle preparazioni alimentari in grado di dimostrare, attraverso apposita certificazione legale, di aver operato per almeno un anno consecutivo nel settore vitivinicolo. Il titolo spetta inoltre agli agrotecnici, ai periti agrari ed ai periti chimici in grado di dimostrare, attraverso apposita certificazione legale, di aver operato per almeno due anni consecutivi nel settore vitivinicolo.

1. 1.

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolo di « enologo » spetta a coloro che frequentano e superino un corso biennale presso una Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica, istituita da una Università statale o legalmente riconosciuta.

1. 2.

Poiché i presentatori sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIANMARIO PELLIZZARI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo democratico cristiano.

PAOLO CRISTONI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

GUIDO MARTINO. Anche il gruppo repubblicano voterà a favore della proposta di legge.

LINO OSVALDO FELISSARI. Il gruppo comunista-PDS voterà a favore della proposta di legge in esame.

GLORIA GROSSO. Dichiaro il voto favorevole del gruppo socialdemocratico.

GIANNI TAMINO. Anche il gruppo verde voterà a favore della proposta di legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Micolini ed altri: « Ordinamento della professione di enologo » *(Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato, modificata dalla XIII Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (5117-B):*

Presenti e votanti 37

Maggioranza 19

Hanno votato sì 37

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Biasci, Binelli, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Civita, Conti, Cristoni, D'Addario, D'Alia, De Carli, Diglio, Ebner, Felissari, Grilli, Grosso, Lobianco, Martino, Marzo, Micheli, Montecchi, Nardone, Orciari, Pellizzari, Rabino, Ricci, Rosini, Santarelli, Schettini, Silvestri, Tamino, Toma, Torchio, Urso, Zambon, Zaniboni e Zuech.

Discussione della proposta di legge Pedrazzi Cipolla ed altri: Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli (Approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (5313-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedrazzi Cipolla, Bruni Francesco, Diglio, Grosso, Donati, Tiezzi, Felissari, Campagnoli, Nardone, Zambon, Barzanti, Rabino, Montecchi, Binelli, Pellizzari, Toma, Zuech e Civita: « Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli », già approvata dalla nosta Commissione nella seduta del 15 gennaio 1991 e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 febbraio 1991.

Comunico che la X Commissione, in data 14 marzo 1991, ha espresso parere favorevole alla proposta di legge.

L'onorevole Torchio ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dal Senato.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Signor presidente, durante la discussione al Senato della proposta di legge in esame si è svolto un dibattito molto approfondito che ha portato ad alcune integrazioni al testo approvato da questa Commissione. L'articolo 1 è stato modificato con la sostituzione del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, con il seguente: « La cessione di recipienti, im-

ballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni ».

Sempre all'articolo 1 della proposta di legge, la IX Commissione del Senato ha aggiunto un'ulteriore modifica all'articolo 3 della legge n. 441 del 1981, consistente nell'inserimento del seguente comma: « Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle "extra" e "prima", solamente se integri, puliti ed asciutti ».

A proposito di quest'ultima modificazione, preannuncio la presentazione di un emendamento che affida al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, di concerto con i ministri della sanità e dell'agricoltura, un decreto per stabilire le condizioni necessarie per l'utilizzo degli imballaggi in legno. Mi rendo conto che l'approvazione di tale emendamento, però, comporterebbe una terza lettura da parte della IX Commissione del Senato e quindi ritarderebbe la definitiva approvazione di una proposta di legge vivamente attesa da tutti gli operatori del settore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

GIANNI TAMINO. Pur condividendo lo spirito dell'emendamento del quale il relatore ha preannunciato la presentazione, esprimo la mia contrarietà a ricorrere all'uso dello strumento emendativo nell'attuale fase della discussione. L'eventuale modifica del testo in esame, infatti, comporterebbe la necessità di trasmettere

nuovamente il provvedimento al Senato, con la conseguenza che l'approvazione definitiva slitterebbe al prossimo mese di aprile.

Sulla base di tali considerazioni, propongo che il contenuto dell'emendamento preannunciato dal collega Torchio venga trasfuso in un ordine del giorno, in modo da pervenire oggi stesso all'approvazione definitiva del provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Mi dichiaro disponibile a trasfondere in un apposito ordine del giorno il contenuto dell'emendamento del quale avevo preannunciato la presentazione.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo condivide la soluzione prospettata dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla IX Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. Ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, e delle relative norme di esecuzione, gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle « extra » e « prima », solamente se integri, puliti ed asciutti.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni e

integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle "extra" e "prima", solamente se integri, puliti ed asciutti ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della IX Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La IX Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 2.

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « da lire 150 mila a lire 600 mila » sono sostituite dalle seguenti: « da lire 300.000 a lire 1.000.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 nel testo approvato dalla nostra Commissione non è stato modificato. Esso, tuttavia, in seguito all'introdu-

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1991

zione di un nuovo articolo, è diventato l'articolo 3 del testo approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Passiamo agli ordini del giorno.

L'onorevole Torchio, relatore, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione,

con riferimento alla proposta di legge concernente nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli

impegna il Governo

a provvedere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro della sanità e con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, a stabilire le condizioni necessarie per il riutilizzo degli imballaggi in legno ».
0/5313-B/1/XIII.

Gli onorevoli Francesco Bruni, Felissari e Cristoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione,

nell'approvare la proposta di legge "Nuove norme in materia di imballaggio nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli"

impegna il Governo

ed in particolare, di concerto, i ministri dell'industria, dell'agricoltura e della sanità, ad emanare specifiche disposizioni per una attuazione univoca delle norme che indicano le caratteristiche per la riutilizzazione degli imballaggi in legno, considerando che in questa dizione sono compresi anche gli imballaggi in pannelli di fibra di legno ».
0/5313-B/2/XIII.

Al fine di predisporre un documento unitario, invito i presentatori dell'ordine

del giorno 0/5313-B/2/XIII a valutare la possibilità di modificare il loro documento accogliendo anche quanto contenuto nell'ordine del giorno presentato dal relatore.

LINO OSVALDO FELISSARI. Aderendo all'invito del presidente, dichiaro, anche a nome degli altri presentatori, la disponibilità a recepire nel nostro ordine del giorno il contenuto di quello presentato dall'onorevole Torchio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Francesco Bruni, Felissari e Cristoni hanno presentato il seguente nuovo ordine del giorno:

« La XIII Commissione,

nell'approvare la proposta di legge "Nuove norme in materia di imballaggio nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli"

impegna il Governo

ed in particolare, di concerto, i ministri dell'industria, dell'agricoltura e della sanità, ad emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per una attuazione univoca delle norme che indicano le caratteristiche per la riutilizzazione degli imballaggi in legno, prevedendo che in questa dizione siano compresi anche gli imballaggi in pannelli di fibra di legno ».
0/5313-B/3/XIII.

GIUSEPPE TORCHIO, *Relatore*. Dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno e di aderire alla nuova formulazione dell'ordine del giorno Francesco Bruni ed altri, di cui il presidente ha dato testé lettura.

GIANNI TAMINO. Anch'io sottoscrivo l'ordine del giorno testé presentato.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

LINO OSVALDO FELISSARI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Pedrazzi Cipolla ed altri: « Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli » *(Approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (5313-B):*

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Hanno votato sì	37
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Biasci, Binelli, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Civita, Conti, Cristoni, D'Addario, D'Alia, De Carli, Diglio, Ebner, Felissari, Grilli, Grosso, Lobianco, Martino, Marzo, Micheli, Montecchi, Nardone, Orciari, Pellizzari, Rabino, Ricci, Rosini, Santarelli, Schettini, Silvestri, Tamino, Toma, Torchio, Urso, Zambon, Zaniboni e Zuech.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 22 aprile 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO